

**DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 8 NOVEMBRE 1997**

**PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL PUNTO 7.7 DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996.**

**Articolo unico**

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, è sospesa sino alla emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante, da predisporre sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.